

Rep.n.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SAVONA
SCRITTURA PRIVATA

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE DEL COMUNE DI SAVONA PER LA DURATA DI UN ANNO, RINNOVABILE DI UN ULTERIORE ANNO.

CIG

(stipulato in modalità elettronica art.32 c.14 D.lgs 50/16)

L'anno duemilaventi, addì del mese di nella sede municipale

FRA

il Comune di Savona, codice fiscale 00175270099 di seguito detto per brevità anche "Comune", rappresentato dal Dott. nato a Savona, il C.F....., domiciliato per la sua carica presso la sede municipale, in Savona, Corso Italia 19, ai sensi regolamento per la disciplina dei contratti

E

.....

PREMESSO

- che a seguito di procedura esperita ai sensi dell'art. 1 co.2 lett.a), L.120 2021, con determinazione dirigenziale n.....in data è stato aggiudicato all'avv., l'affidamento del servizio di assistenza legale per anni uno, rinnovabile di un ulteriore anno.

Tutto ciò premesso, i suddetti Componenti convengono e stipulano quanto segue:

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune conferisce all'avv. che accetta, l'incarico di patrocinio e di tutela legale dell'Ente, di consulenza, (rilascio pareri) in relazione al contenzioso in essere o potenziale.

L'incarico dovrà essere svolto alle condizioni di cui alla presente convenzione e, per quanto non previsto, dall'art. 2222 e ss. Codice Civile.

ART. 2

L'avvocato dovrà fornire, a richiesta del Comune, attività di patrocinio in tutti i giudizi e procedimenti promossi durante il periodo di validità della convenzione, da terzi contro il Comune o dal Comune contro terzi, fino alla definizione degli stessi in 2° grado, compresi i giudizi di esecuzione derivanti dai medesimi, nonché, attività di consulenza di cui al precedente articolo 1, durante la vigenza della presente Convenzione.

Il preavviso di parcella dovrà riportare la dettagliata descrizione dell'attività svolta.

Qualora lo ritenga opportuno, il Comune si riserva insindacabilmente la facoltà di affidare singoli incarichi per la difesa o consulenza ad altro professionista.

ART. 3

Per giudizi e procedimenti devono intendersi:

- procedimenti di mediazione obbligatoria e negoziazione assistita (nel caso in cui il

contenzioso non si concluda con la mediazione e prosegua giudizialmente, ai fini del compenso si conteggerà un unico incarico);

- giudizi promossi dal Comune o contro il Comune in 1° e 2° grado davanti al Giudice ordinario, civile e al Giudice amministrativo;
- procedimenti di esecuzione derivanti dai suddetti giudizi;
- ricorsi amministrativi;
- giudizi arbitrali;
- giudizi tributari, nei casi in cui il Comune non possa o non ritenga di essere rappresentato da propri funzionari;
- giudizi promossi presso il Tribunale delle Acque Pubbliche.

ART. 4

In particolare, con riferimento all'incarico di patrocinio, il legale dovrà:

- a) comunicare le proprie valutazioni in merito alle decisioni da assumere in relazione all'eventuale contenzioso in essere o da intraprendere;
- b) porre in essere tutte le attività necessarie per la difesa fino alla conclusione delle vertenze;
- c) formulare proposte per una definizione extragiudiziale del contenzioso, ove ciò sia vantaggioso per il Comune.

L'avvocato per l'espletamento delle suddette attività potrà richiedere ai competenti uffici comunali informazioni e documenti di cui si rendesse necessaria la consultazione.

L'amministrazione si riserva di richiedere al professionista incaricato la disponibilità a recarsi presso la sede comunale per esaminare le questioni e cause ritenute di particolare rilievo.

L'avvocato si impegna a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Savona, per tutta la durata della presente convenzione, e a segnalare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse.

ART. 5

L'incarico dovrà essere svolto dal professionista o, previo assenso del Comune, da Avvocati del proprio studio.

ART. 6

Per i giudizi promossi presso il Tribunale di Savona le funzioni di sostituto processuale e domiciliatario saranno svolte dal Civico Avvocato compatibilmente con la propria presenza in servizio. L'Avvocato Civico potrà recarsi presso lo studio dell'Avvocato incaricato, secondo necessità, per meglio seguire il contenzioso affidato al Professionista. In caso di assenza o impedimento del Civico Avvocato questo dovrà essere sostituito dal Legale incaricato o da Avvocato del proprio studio.

ART. 7

Il Comune corrisponderà forfettariamente per ciascun incarico di difesa al Legale incaricato l'importo offerto in sede di gara di € per ciascuna causa patrocinata in primo grado, spese generali comprese, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% , € per ciascuna causa patrocinata in secondo grado, spese generali comprese, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22%; euro per ciascuna causa in appello (in ragione di un massimo di due cause per anno), in materia di contravvenzioni al codice della strada, spese generali comprese, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22%, spese per l'imposta di bollo e

l'imposta di registro e per altri oneri fiscali e parafiscali, gli oneri di domiciliazione e procuratore (esclusi quelli per sedi presso Tribunali ordinari e amministrativi Regione Liguria), e le spese di trasferta per difese avanti ad Autorità giudiziarie con sede fuori della Regione Liguria.

ART. 8

Il pagamento del compenso di cui al precedente art. 7), avverrà, mediante liquidazione di un primo acconto pari al 50%, dietro presentazione di regolare fattura. Il saldo, pari al restante 50% avverrà nei trenta giorni successivi alla definizione del giudizio. Il rimborso degli oneri di cui all'art. 7, comma 1, avverrà su presentazione di rendiconto delle spese sostenute.

ART. 9

La presente convenzione ha durata di un anno, rinnovabile ad insindacabile discrezionalità del Comune di un ulteriore anno. Resta comunque stabilito che il Professionista dovrà continuare a prestare la propria attività di patrocinio fino alla definizione dei procedimenti giudiziari rispetto ai quali ha assunto la difesa durante la vigenza della convenzione, senza poter pretendere alcunché rispetto a quanto pattuito all'articolo 7).

ART. 10

Il Professionista si impegna, nel caso in cui l'Amministrazione si determini al rinnovo, ad aderire a detta richiesta agli stessi patti e condizioni di cui alla presente convenzione. Il Comune si impegna, dopo il primo anno, nel caso di rinnovo, ad applicare al contratto la revisione del prezzo sulla base dell'indice FOI.

ART. 11

Il Professionista, a garanzia degli impegni che viene ad assumere con il presente contratto d'appalto, ha costituito, ai sensi del Codice dei Contratti, cauzione definitiva di euro, a mezzo di garanzia fideiussoria numero emessa da Assicurazioni, con decorrenza dal sino, conservata agli atti e firmata dalle parti. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Professionista il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità sulla suddetta cauzione e il Professionista dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 12

La presente Convenzione non può essere ceduta, a pena di nullità.

ART. 13

Per la risoluzione e il recesso si richiamano le disposizioni di legge in materia e, in particolare, gli articoli 108 e 109 del Codice dei Contratti.

ART. 14

Il professionista ha presentato, rispettivamente, la polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale emessa dalla compagnia, tutte conservate agli atti del presente atto.

ART. 15

Il professionista si obbliga a rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 2010, n. 136 e di adempiere a tutte le obbligazioni ivi previste a loro carico. Il mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari comporta ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della legge 136/2010 la nullità del contratto. Le movimentazioni finanziarie di qualsiasi importo devono essere eseguite con mezzi di pagamento che ne consentano in ogni caso la tracciabilità, per questo i pagamenti devono essere unicamente effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; fanno eccezione le spese giornaliere di minuta gestione di importo inferiore ai 1.000 euro. Ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della legge 10 agosto 2010, n. 136, il mancato utilizzo dei suddetti strumenti finanziari costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 16

A tutti gli effetti del presente atto il professionista elegge domicilio presso la sede comunale in Corso Italia, numero 19. Si precisa che le comunicazioni relative alla gestione dell'appalto saranno inviate alla sede del Contraente pec:

ART. 17

Sono a carico del professionista tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ART. 18

Il Comune, ai sensi della normativa vigente, informa il Contraente che tratterà i dati, contenuti nel presente Atto, per l'assolvimento dei compiti e per lo svolgimento delle attività previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 19

In caso di controversie il Foro competente è il Tribunale di Savona.

Savona,

Il Dirigente

Il Professionista

Savona, il